

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio (art. 30 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)

Dove effettuarla

Il genitore può scegliere una delle seguenti sedi:

1. **Direzione Medica dell'Ospedale ove è avvenuto il parto presso gli uffici dedicati**: entro 3 giorni successivi alla nascita e nei giorni e orari indicati nell'informativa rilasciata ai genitori nel reparto di degenza.
2. **Comune ove è avvenuto il parto entro 10 giorni** successivi alla nascita.
3. **Comune di residenza**, se diverso da quello ove è avvenuto il parto, entro 10 giorni successivi alla nascita secondo i seguenti criteri:
 - Comune di residenza dei genitori
 - Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
 - Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, se questa è residente in altro Comune.

Nel caso in cui il terzo o il decimo giorno siano festivi, è considerato valido, ai fini della dichiarazione, il giorno seguente non festivo.

Chi effettua la dichiarazione di nascita

1. Genitori coniugati sia italiani che stranieri residenti
 - La dichiarazione può essere resa da uno dei due coniugi, munito di un valido documento di identità
2. Genitori non coniugati italiani
 - La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di un valido documenti di identità
3. Genitori non coniugati stranieri
 - La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di passaporto e/o permesso di soggiorno
4. Genitori che intendano attribuire di comune accordo anche il cognome materno (Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016)
 - La dichiarazione deve essere resa da entrambi, muniti di un valido documento di identità
5. La sola madre (se il padre non intende riconoscere il figlio)

Documenti necessari per la dichiarazione di nascita

1. **Attestazione di nascita** in originale comprovante la nascita del bambino, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
2. **documento valido di identità personale** di entrambi i genitori
3. **passaporto e/o permesso di soggiorno** se straniero, non titolare di carta d'identità

DICHIARAZIONE TARDIVA

Se la dichiarazione è effettuata dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente a riceverla procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Successivamente alla dichiarazione di nascita occorre effettuare la scelta del Pediatra di fiducia presso gli Sportelli Unici dei Distretti Sanitari di residenza. A tal fine è d'obbligo essere in possesso del codice fiscale del neonato da richiedersi da uno dei genitori presso l'Agenzia delle Entrate.